

## CAPO I - PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza cittadina, attivato nel territorio urbano del Comune di Brugine (PD) per finalità di sicurezza urbana, come definita dal Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Provvedimento del Garante della Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.

### ART. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "titolare", l'Ente Comune di Brugine nella persona del Sindaco, cui competono le decisioni in ordine alle finalità alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

m) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

### **ART. 3 – Finalità**

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

### **Art. 4 - Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.

2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate ai Comuni, in particolare dal D.lgs.18 agosto 2000 n. 267, dal D.M. 5 agosto 2008, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali.

La disponibilità tempestiva di immagini presso la Polizia Locale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della stessa Polizia Locale e delle altre forze dell'ordine.

3. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:

a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", così individuata secondo il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008;

b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;

c) al controllo di determinate aree;

d) al monitoraggio del traffico;

e) a tutelare coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.

4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

## **CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

### **Art. 5 – Notificazione preventiva al garante della privacy**

1. Il Sindaco, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196.

### **Art. 6 - Responsabile**

1. Il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all'art. 2, lett.e) del presente regolamento, è individuato dal Sindaco tra il personale della Polizia Locale in servizio, e nominato dallo stesso con apposito decreto. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del responsabile, previa approvazione del Sindaco.

2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

5. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

### **Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alle postazioni di controllo**

1. L'accesso alle postazioni di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al responsabile, al personale della Polizia Locale autorizzato dal responsabile stesso, agli incaricati e al personale autorizzato alla sola visione delle immagini di cui ai successivi articoli.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal responsabile.

3. Possono essere autorizzati all'accesso alle postazioni di controllo solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al responsabile.

4. Il responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

#### **Art. 8 - Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza e del personale autorizzato alla sola visione delle immagini**

1. Il responsabile designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.
2. Gli incaricati andranno nominati tra gli Ufficiali ed Agenti in servizio presso la Polizia Locale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alle postazioni di controllo per l'estrapolazione delle immagini.
7. Il responsabile inoltre designa e nomina tra il personale dell'ente il personale autorizzato alla sola visione delle immagini. Questi ultimi non avranno Chiavi d'accesso al sistema, potranno accedere alle postazioni di controllo solamente accompagnati dal responsabile o da un incaricato i quali si adopereranno di fornire a video le immagini richieste.

#### **Art. 9 - Accesso ai sistemi e parole chiave**

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile e agli incaricati come indicato nei punti precedenti.
2. Il responsabile e gli incaricati saranno dotati di propria password di accesso al sistema.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che sarà conservato per la durata di un anno.

## CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

### Sezione I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

#### Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- e) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
- f) trattati, con riferimento alla finalità del controllo del traffico, di cui al precedente art.4, comma 3, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso le postazioni di controllo della Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su appositi server. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione, presso la sede della Polizia Locale anche nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini sui server, le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate

4. Le immagini potranno essere raccolte anche attraverso l'utilizzo di fotocamere ad azionamento automatico o altri dispositivi mobili per l'acquisizione di immagini o video, sempre nel rispetto delle norme di cui al seguente regolamento.

#### Art. 11 - Obblighi degli incaricati

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.

2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private..

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al titolare

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

#### **Art. 12 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia**

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l'incaricato o il Responsabile provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazioni delle immagini su appositi supporti.

2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.

3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

### **Sezione II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI**

#### **Art. 13 - Informazioni rese al momento della raccolta**

1. Il Comune di Brugine, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, affigge una adeguata segnaletica su cui devono essere riportate le informazioni previste dall'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003).

2. Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera.

3. Il Comune si riserva di non installare tale segnaletica in alcuni siti nei quali, a causa di frequenti episodi di microcriminalità, spaccio di stupefacenti e atti vandalici, le ragioni di tutela e sicurezza pubblica o di prevenzione, accertamento e repressione dei reati risultano prevalenti rispetto al principio di garanzia costituito dall'informativa, come previsto al punto 3.1.1. del provvedimento del Garante della privacy 8 aprile 2010.

3. Il Comune di Brugine si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, gli incrementi dimensionali del sistema e la eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento medesimo, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di comunicazione idonei.

#### **Art. 14 - Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne l'interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell'adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.
2. La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato (art. 10, comma 5, del Codice).
3. In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo (art. 7, comma 3, lett. a), del Codice). Viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge (art. 7, comma 3, lett. b), del Codice).
4. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.
5. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
6. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
7. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 15 - Procedura per l'accesso alle immagini**

1. Per accedere ai dati ed alle immagini l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata diretta al Responsabile, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità, richiedendo l'esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia, oppure inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento.
2. L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.

3. Il Responsabile del trattamento sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.

4. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro quindici giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

5. La Giunta Comunale quantificherà, mediante l'adozione di una propria deliberazione, un contributo spese da corrispondere da parte del richiedente a copertura dei costi sostenuti per l'espletamento della pratica.

### **Sezione III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI**

#### **Art. 16 - Sicurezza dei dati**

1. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2. Vanno comunque assicurate alcune misure, cosiddette minime, obbligatorie anche dal punto di vista penalistico.

3. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella centrale operativa situata presso la sede della Polizia Locale. Alla sala, ubicata all'interno del Servizio/Comando in un luogo chiuso al pubblico, possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati.

#### **Art. 17 - Modalità da adottare per i dati video ripresi**

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile, degli incaricati del trattamento dei dati e del personale autorizzato alla sola visione delle immagini si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.

4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.

5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.

6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:



- al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'articolo 6 e 8;
- ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
- alla ditta fornitrice dell'impianto o titolare della manutenzione nei limiti strettamente necessari alla sua specifica funzione;
- al personale autorizzato alla sola visione delle immagini secondo le modalità previste all'art 8 comma 7.
- all'interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.

7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente secondo le modalità previste art. 14 del presente regolamento.

8. Tutti gli accessi alla visione da parte di terzi autorizzati saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali della centrale operativa della Polizia Locale, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:

- la data e l'ora dell'accesso;
- l'identificazione del terzo autorizzato;
- i dati per i quali si è svolto l'accesso;
- gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- le eventuali osservazioni dell'incaricato;
- la sottoscrizione del medesimo.

#### **Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

##### **Art. 18 - Comunicazione dei dati**

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte del Comune di Brugine a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

##### **Art. 19 - Cessazione dell'attività di videosorveglianza**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, il Comune di Brugine effettuerà la notificazione al Garante ai sensi della vigente normativa.

2. A seguito di ciò i dati raccolti dovranno essere distrutti o conservati per fini esclusivamente istituzionali.
3. La cessione dei dati in violazione al comma precedente è da considerarsi priva di effetti e sono fatte salve le sanzioni previste dalla Legge.

#### **Art. 20 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali**

1. La materia è disciplinata dall'articolo 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

#### **Art. 21 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'articolo 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.

### **CAPO IV -TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

#### **Art. 22 - Tutela amministrativa e giurisdizionale**

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla Legge, di sanzioni amministrative o penali.

### **CAPO V – MODIFICHE E RIFERIMENTI NORMATIVI**

#### **Art. 23 - Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

#### **Art. 24 - Modifiche regolamentari**

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori.
2. Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia in caso di eventuali successivi aggiornamenti.
3. Il presente Regolamento entrerà in vigore con le modalità ed i tempi stabiliti dallo Statuto Comunale.

**Fanno parte del presente regolamento i seguenti allegati**

- Richiesta di accesso a videoregistrazioni
- Reclamo
- Nomina del responsabile del trattamento
- Nomina degli incaricati del trattamento
- Individuazione siti di ripresa

**RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI**

Il sottoscritto ....., identificato tramite ....., ai sensi della vigente normativa in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti.

Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

- 1. luogo o luoghi di possibile ripresa.....  
.....
- 2. data di possibile ripresa .....
- 3. fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti) .....
- 4. abbigliamento al momento della possibile ripresa .....
- .....
- .....
- 5. accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti) .....
- .....
- .....
- 6. presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione) .....
- .....
- .....
- 7. attività svolta durante la ripresa .....
- .....
- .....

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti  
.....

luogo e data

firma

**COPIA DEL PRESENTE ATTO DEBITAMENTE COMPILATO DEVE ESSERE RICONSEGNA TO AL RICHIEDENTE MUNITO DI TIMBRO DEL PROTOCOLLO CHE NE IDENTIFICH I LA DATA DI CONSEGNA.**

RECLAMO

Al Responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili dell'impianto di videosorveglianza urbana del territorio comunale

Il/La sottoscritto/a ....., che aveva presentato in data .....  
una richiesta di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato miei dati personali  
presenta reclamo per i seguenti motivi:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Recapito ( o contatto telefonico ) per eventuali ulteriori approfondimenti:

.....  
.....

luogo e data

firma

## NOMINA DEL "RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO"

**OGGETTO: nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili dell'impianto di videosorveglianza urbana del territorio comunale**

### IL SINDACO

In qualità di Titolare del trattamento dei dati personali e sensibili ai fini del D. Lgs. 196/03, nomina il Sig. \_\_\_\_\_ quale Responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili effettuati nell'ambito delle attività di videosorveglianza realizzate attraverso l'impianto di videosorveglianza urbana del territorio comunale.

In particola il Sig. \_\_\_\_\_ dovrà:

- Aggiornare costantemente il Titolare rispetto alle iniziative e alle misure promosse ed implementate nell'ambito dell'impianto di videosorveglianza, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati;
- Sottoporre e discutere con il Titolare le eventuali problematiche, di particolare rilevanza, che dovessero presentarsi e che dovessero presentare implicazioni serie in materia di riservatezza e/o sicurezza dei dati Per tutti gli altri casi, il Sig. \_\_\_\_\_ è autorizzato ad adottare quelle soluzioni che, in base all'analisi del contesto ed alla sua valutazione, dovesse ritenere più adatte per risolvere le questioni di minore rilevanza. Laddove opportuno, il Sig. \_\_\_\_\_ potrà anche avvalersi di consulenti esterni;
- Promuovere, coordinare e controllare l'adeguamento dell'impianto di videosorveglianza alla normativa in materia di trattamento dei dati;
- Verificare che quanto previsto nel DPS venga regolarmente implementato e rispettato dagli incaricati, all'interno dell'azienda. Per quanto concerne il DPS, dovrà inoltre curarne il regolare aggiornamento o le necessarie modifiche, come previsto dalla normativa sulla privacy;
- Verificare che vengano adottate le misure minime di sicurezza previste dall'Allegato tecnico (Allegato B) al D. Lgs. 196/03, in caso di trattamento elettronico dei dati;
- Organizzare (o eventualmente delegare ad altro soggetto designato) l'attività di formazione ed aggiornamento degli incaricati ed eventualmente del restante personale dipendente al quale potrebbe essere necessaria una maggiore conoscenza delle regole vigenti in materia di privacy;

## **NOMINA DEGLI "INCARICATI DEL TRATTAMENTO"**

**OGGETTO: nomina ad incaricato del trattamento dei dati personali e sensibili per l'impianto di videosorveglianza urbana del territorio comunale**

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

In qualità di responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili ai fini del D. Lgs. 196/03, nomina il/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ quale incaricato del trattamento dei dati personali e sensibili effettuato nell'ambito delle attività di videosorveglianza realizzate attraverso l'impianto di videosorveglianza urbana del territorio comunale.

In particolare, l'incaricato/a dovrà:

- Svolgere le operazioni di trattamento nel rispetto delle proprie mansioni e della normativa vigente;
- Rispettare scrupolosamente le modalità operative e le soluzioni organizzative predisposte dal responsabile, nonché le istruzioni specifiche per le mansioni assegnate;
- Rispettare la riservatezza e la confidenzialità delle informazioni e dei dati acquisiti e trattati nell'ambito dello svolgimento della propria attività lavorativa;
- In caso di trattamento elettronico dei dati, utilizzare e custodire con attenzione i codici di accesso (username e password) forniti dal Titolare, modificando la password nei termini e con le modalità previste.

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 196/03, le principali modalità operative e le misure organizzative in uso, nonché le istruzioni per il corretto svolgimento dell'attività di trattamento dei dati.

## INDIVIDUAZIONE SITI DI RIPRESA

TIPOLOGIA e NUMERO DELLE TELECAMERE:

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Fisse</b>             | <b>Nr. 14</b> |
| <b>Dome (regolabili)</b> | <b>Nr. 2</b>  |

UBICAZIONE:

|                           |                              |                |
|---------------------------|------------------------------|----------------|
| <b>Piazza Ungheria</b>    | <b>Centro Brugine</b>        | <b>1 dome</b>  |
| <b>Via Roma</b>           | <b>P.zza Falcone Brugine</b> | <b>2 fisse</b> |
| <b>Via Aldo Moro</b>      | <b>Centro Campagnola</b>     | <b>2 fisse</b> |
| <b>Via Don Bosco</b>      | <b>Palestra Campagnola</b>   | <b>1 fissa</b> |
| <b>Via P.Di Benedetto</b> | <b>Parco Campagnola</b>      | <b>1 dome</b>  |
| <b>Via Palù Inferiore</b> | <b>Cimitero Brugine</b>      | <b>4 fisse</b> |
| <b>Via Cimitero</b>       | <b>Cimitero Campagnola</b>   | <b>5 fisse</b> |

In caso di incremento o diminuzione del numero delle telecamere o di spostamento delle stesse in altri siti, il presente elenco verrà aggiornato con determinazione del Dirigente dell'Area Polizia Locale, previa delibera di indirizzo della Giunta comunale.